



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI LECCE**



**TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI LECCE**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LECCE

**Protocollo d'intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato
nei procedimenti civili di primo grado**

Premessa

Alla luce delle frequenti problematiche applicative emerse in sede civile, con riferimento alla normativa del patrocinio a spese dello Stato di cui al dpr n. 115/2002, è sorta l'esigenza di profilare una prassi condivisa e, in particolare, modelli standardizzati per la liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al beneficio di legge nei procedimenti civili che presentino caratteristiche di serialità.

Si auspica, infatti, che la condivisione di siffatti modelli tra magistratura ordinaria e specializzata e avvocatura (chiamata a svolgere, con la Commissione Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, un ruolo essenziale nella fase di ammissione anticipata al beneficio sia pure limitato alla valutazione dell'enunciazioni in fatto ed in diritto e delle dichiarazioni della parte istante in ordine alla sussistenza del requisito reddituale) possa comportare tanto la riduzione delle controversie in materia di opposizione a decreto di liquidazione, tanto la risoluzione di taluni aspetti procedurali che, come si dirà nel prosieguo, comportano un ritardo alla pronta evasione delle istanze di liquidazione presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Se, da un lato, pare inevitabile che determinati settori del contenzioso civile non possano essere ricondotti a prassi seriali e ripetitive, sicché la liquidazione delle relative competenze in materia di cd. gratuito patrocinio spetta al giudice del singolo procedimento, deputato a vagliare la natura dell'affare, la complessità della vicenda, la qualità del lavoro svolto dal difensore, per altro verso, gli operatori giuridici del settore (come dimostrano la comunicazione n. 6-C-17 del 10.5.2017 del Consiglio Nazionale Forense, nonché la circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018) avvertono fortemente l'esigenza di interpretare in maniera uniforme la normativa in oggetto al fine di rendere conoscibile e fruibile la disciplina applicabile nel caso concreto e fornire delle linee guida per quantificare le spettanze del difensore della parte ammessa al beneficio nei procedimenti civili.

Tanto premesso, il presente protocollo, da un lato, si propone di regolamentare in maniera più dettagliata la fase istruttoria del procedimento di liquidazione, in modo che le parti abbiano coscienza sin dal momento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli oneri di

documentazione necessari ai fini della liquidazione – così sollevando il difensore medesimo o la Polizia Tributaria dal sopperire alle lacune che si possono presentare al momento della richiesta di liquidazione - dall'altro lato, prevede l'adozione di criteri conformi di liquidazione nelle materie che si prestano ad un trattamento standardizzato, nel rispetto del d.m. n. 55/2014 e d.m. n. 147/2022, ossia: procedimenti in materia di protezione internazionale e procedimenti in materia di famiglia.

1) Profili generali.

Requisito reddituale

Il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi tenere conto, al riguardo, anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione, come assegno di divorzio o di mantenimento, per il coniuge e/o per i figli, reddito di cittadinanza), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass. n. 15458/2020).

Appare utile sottolineare che, ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La dichiarazione di totale assenza di redditi, presentata in sede di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine, in mancanza di adeguata motivazione e dell'indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante, non può essere ritenuta *tout court* attendibile e, pertanto, potrà condurre alla revoca del beneficio, previa eventuale sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge.

Inoltre, nella delibazione dell'istanza di liquidazione, le indicazioni in ordine al luogo di residenza, al novero dei componenti il nucleo familiare ed alla consistenza degli introiti delineate personalmente dalla parte ammessa al beneficio prevalgono comunque sui riscontri documentali, ove difformi.

Giova rammentare che tutte le delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottate da parte del Consiglio dell'Ordine o dal magistrato sono trasmesse all'ufficio finanziario competente, ai sensi dell'art. 127 T.U.

Resta ferma la facoltà per il magistrato di esercitare i controlli previsti dall'art. 127 comma IV T.U. richiedendo all'ufficio finanziario di verificare la effettiva sussistenza e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio.

L'istanza di liquidazione – documentazione allegata

Gli artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002 sanciscono il dovere giudice di verificare le condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dell'erario al momento dell'ammissione all'istituto e al momento della liquidazione delle competenze: ne discende l'onere, per la parte ammessa, di allegare agli atti del singolo procedimento la documentazione a corredo della domanda di ammissione *ex art. 76* del citato decreto, nonché tutta la documentazione relativa alla eventuale variazione del reddito dell'istante al momento della richiesta di liquidazione.

Occorre, infatti, precisare che, dinanzi al Tribunale civile di Lecce, vi è un elevatissimo numero di procedure ultratriennali, in relazione alle quali sorge l'esigenza del magistrato di avere la disponibilità anche della documentazione aggiornata relativa ai redditi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al momento della definizione della causa, e quindi della liquidazione dei compensi del difensore, in modo da esercitare il controllo sulle condizioni di ammissibilità – **originarie e sopravvenute** – prescritto dalla legge.

Conseguentemente, al momento della richiesta di liquidazione del compenso del difensore occorre che siano versati agli atti del fascicolo del singolo procedimento:

- istanza e delibera di ammissione al beneficio di legge e tutta la documentazione relativa alla fase di ammissione anticipata;
- autocertificazione attestante i redditi dell'istante e di ogni familiare convivente che copra tutto il periodo intercorrente tra la domanda di ammissione al beneficio e la data di definizione del procedimento;
- comunicazioni relative alle variazioni di reddito (art. 79 lett. d) t.u.) ove esistenti.

Nel caso in cui il difensore non abbia la disponibilità della documentazione innanzi indicata, su richiesta dello stesso, il magistrato può concedergli l'autorizzazione ad ottenere la certificazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi dall'Agenzia delle Entrate.

L'istanza dovrà essere inserita sul sistema SIAMM e successivamente depositata nel fascicolo telematico unitamente al documento denominato "istanza" generato dal sistema SIAMM.

Nel caso in cui l'istanza, corredata dalla suddetta documentazione, pervenga al giudice prima dell'emissione del provvedimento che definisce la fase di giudizio cui si riferisce l'istanza medesima (art. 83 d.P.R. n. 115/2002), il decreto di pagamento sarà emesso contestualmente al provvedimento che definisce la fase di giudizio; ove l'istanza – e la documentazione a corredo – sia depositata dopo la definizione della fase di giudizio cui si riferisce, il decreto di pagamento sarà emesso nel termine di sessanta giorni.

Occorre precisare che l'ammissione al patrocinio è deliberata in favore del soggetto avente diritto, indipendentemente dal difensore scelto al momento della presentazione della domanda. La parte ammessa al beneficio è dunque libera di cambiare avvocato nel corso del giudizio, senza necessità di una delibera di mutamento del difensore da parte del consiglio dell'ordine.

In tali casi, il precedente difensore chiederà – ed avrà diritto a – la liquidazione del compenso all'atto della cessazione dall'incarico, così come il professionista subentrante, a sua volta, potrà richiedere ed ottenere la liquidazione per le fasi effettivamente svolte al momento della definizione del giudizio, avendo cura di precisare, nell'istanza medesima, di essere iscritto nell'elenco dei difensori disponibili per il patrocinio a spese dello Stato.

Richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore del beneficiario

Sebbene parte della giurisprudenza ritenga che debba essere revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora il difensore della parte ammessa si dichiari antistatario, per aver anticipato le spese dovute per la controversia e chiedi la condanna diretta del soccombente al rimborso delle spese, essendo incompatibili i due istituti, tuttavia, appare più aderente al dettato normativo l'opposta tesi, avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che evidenzia come l'art. 136 TU spese di giustizia elencando i casi tassativi in cui può essere disposta la revoca del beneficio, non contempli l'ipotesi di richiesta di distrazione delle spese.

Vista la sostanziale indisponibilità del diritto di rimborso delle spese di lite (spettante necessariamente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, D.P.R. n. 115/2002) deve essere, piuttosto, l'esistenza e permanente efficacia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a privare di effetti la richiesta di distrazione e non il contrario, sicché sarà la richiesta di distrazione proposta dal difensore della parte ammessa ad incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità (Cass. S.U. n. 8561/2021 e n. 30418/2019).

2) Criteri di liquidazione

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime, tenuto però conto della riduzione ex art. 130, D.P.R. 115/2002, applicata ai suddetti valori minimi (Cass. n. 15006/2021, n. 31404/2019, n. 26643/2011).

Il Giudice, al fine di adeguare il compenso alla complessità dell'attività prestata, dovrà tenere conto, secondo quanto stabilito dall'art. 4 D.M. 55/2014, *“delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”*; in particolare, per la fase istruttoria costituiscono elementi da valorizzarsi ai fini della valutazione della complessità della fase *“le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte”* (art. 4, comma 5, lett. c, D.M. 55/2014).

Del resto, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 60, V comma r.d. n. 1578/1933 consente al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, ponendo l'onere di motivare espressamente ed analiticamente circa la sussistenza di tale circostanza, obbligo di motivazione che permane per effetto dell'art. 4 L. n. 794/1942 - che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà - il quale, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari, integra la previsione di cui al citato art. 60, e, quindi, presuppone che detta riduzione sia motivata.

Orbene, fatti tali premesse, in applicazione del citato DM n. 55/2014, modificato da ultimo dal DM n. 37/2018, appare utile prevedere che, di regola, gli importi liquidati in favore del difensore della parte ammessa al beneficio siano parametrati alla complessità della specifica controversia, potendosi individuare tre categorie di controversie, sulla scorta dei criteri enunciati dall'art. 4 della citata disposizione: semplice, media e complessa.

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, dunque, occorrerà tra l'altro tener conto:

- a) dei mezzi istruttori espletati,
- b) della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- c) del pregio dell'attività prestata, da desumersi anche attraverso tecniche redazionali degli atti improntate a criteri di chiarezza espositiva, sinteticità, assenza di motivi di impugnazione e/o gravame meramente defatiganti e/o manifestamente infondati, dall'esame di questioni controverse in giurisprudenza.

Occorrerà tenere altresì conto, in ottica deflattiva, dell'opera prestata dal difensore ai fini della sollecita e pronta definizione della controversia; in particolare, in caso di conciliazione o transazione giudiziale, il compenso sarà di regola aumentato fino ad un quarto.

Appare opportuno precisare che, nel caso di controversie regolate dal rito introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022, cd. *rito Cartabia*, dovrà tenersi conto che le memorie integrative di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., pur inserite nella fase introduttiva del procedimento, sostituiscono le memorie già previste dall'art. 183 VI comma c.p.c., sicché la relativa attività defensionale andrà liquidata come fase istruttoria e/o di trattazione.

Tutte le cifre indicate nel presente protocollo sono da intendersi al netto della riduzione del 50% prevista per legge in materia di patrocinio a spese dello Stato.

A ciascun importo andranno sommati gli accessori di legge (15% Rimborso Spese Generali, 4% c.p.a., 22% IVA).

Nella liquidazione si terrà conto anche (laddove documentate) delle spese amministrative sopportate dal difensore per la presentazione della istanza di ammissione ai sensi dell'art. 131 n. 4 lett.

a) DPR 115/2002.

Tabelle per la liquidazione

Nelle tabelle A) e B) si propongono standard comuni per la liquidazione delle competenze professionali rispettivamente in materia di protezione internazionale e in materia di persone, famiglia e minori, che si prestano ad un trattamento standardizzato, ferma restando la facoltà, per il singolo giudice, di discostarsene qualora ravvisi elementi caratterizzanti, nel caso concreto, che rendono opportuna la liquidazione secondo criteri specifici.

Le tabelle C) e D) sono redatte, ai fini di una rapida consultazione, attraverso un mero calcolo aritmetico in base ai parametri forensi attualmente vigenti.

Tali tabelle saranno oggetto di adeguamento e/o di revisione all'esito di eventuali interventi legislativi sui parametri forensi.

3) Recupero delle spese

A mente dell'art. 134 T.U. spese di giustizia, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario nei confronti della parte ammessa al patrocinio nelle seguenti ipotesi:

- in caso di revoca o di rinuncia al patrocinio;
- se la parte ha conseguito, per sentenza o transazione, almeno il sestuplo delle spese prenotate a debito e anticipate dall'erario (ma, per le spese anticipate, la rivalsa è esercitata indipendentemente dalla somma o valore conseguito);
- nel caso di rinuncia all'azione da parte del soggetto ammesso al patrocinio
- nel caso di estinzione del giudizio per fatto del soggetto ammesso al patrocinio (es. mancata riassunzione);

Lo Stato recupera le spese prenotate a debito:

- quanto il giudizio è definito per transazione, nei casi di cancellazione ex art. 309 c.p.c. e in tutti gli altri casi di estinzione, da tutte le parti in solido;
- quando il giudizio è estinto o rinunciato dall'attore non ammesso al patrocinio, solo da quest'ultimo.

Si precisa che in caso di transazione o composizione della lite, l'accordo dovrebbe risultare nel provvedimento che definisce il giudizio, poiché in mancanza, ossia nel caso in cui le parti dopo l'accordo decidano di abbandonare il giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., troverà applicazione l'art. 134 TUSG con conseguente recupero da parte dello Stato delle spese prenotate a debito nei confronti delle parti in solido senza distinzioni e limiti quantitativi legati al sestuplo.

MACROAREE

A) Protezione internazionale:

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, *“fino al momento in cui è in corso l'istruttoria del procedimento amministrativo per il permesso di soggiorno ovvero per il riconoscimento dello "status" di rifugiato dello straniero, la tutela giurisdizionale di quest'ultimo deve garantirsi anche con l'ammissione al gratuito patrocinio, divenendo irregolare la posizione dello straniero solo con l'espulsione, per la impugnazione della quale allo straniero, in posizione ormai irregolare, è comunque riconosciuto eccezionalmente il diritto al patrocinio a spese dello Stato”* (Cass. n. 24378/2011, n. 30019/2017 e n. 164/2018).

Il comma 17 dell'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 dispone: *“quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto”*; tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione, *“in materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda”* (Cass. n. 27203/2020 e n. 20002/2020).

Fatti tali premesse, per quanto attiene precipuamente alle voci di liquidazione secondo il prospetto sotto delineato con la tabella A), si è tenuto conto:

- della diversità dei riti che seguono le controversie devolute alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea (*ex art. 3 D.L. n. 13/2017 convertito con L. n. 46/2017*), ovvero a seconda che seguano il rito sommario di cognizione (a sua volta, distinguendosi controversie che seguano il rito *ex art. 702 bis* a trattazione monocratica o collegiale) o la procedura delineata dagli artt. 35 d. lgs. n. 286/2008 e 737 c.p.c., rientrante nell'alveo della volontaria giurisdizione;
- della serialità delle controversie che caratterizzano la maggior parte delle materie devolute alla sezione specializzata – si rammenta che, tra l'anno 2016 e il 2018 è stata registrata una

media di circa 1300 iscrizioni annue di tali procedure (n. 1011 nell' anno 2016; n. 993 nell'anno 2017; 1920 nell'anno 2018);

- dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4 IV comma DM n. 55/2014), essendo fondate, la stragrande maggioranza delle richieste di protezione internazionale, oltre che sulla storia personale del richiedente asilo – e dunque in base al racconto dell'istante - su dati oggettivi risultanti dalle C.O.I. (*Country of Origin Information*) disponibili in rete;
- dell'assenza, di regola, della fase istruttoria: trattandosi di un procedimento di carattere impugnatorio del provvedimento amministrativo sfavorevole emesso dalla p.a. competente, i documenti e, più in generale, gli elementi probatori a sostegno del gravame vengono prodotti con il ricorso, rientrando, dunque, nella fase introduttiva e di studio (art. 4, V comma lett. a) del DM n. 55/2014), ovvero in sede di discussione, e dunque riconducibili alla fase decisionale;

N.B. Istanze di sospensiva

È opportuno chiarire, con riguardo alle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione che la liquidazione di tale fase cautelare, per i difensori ammessi al p.s.S., avverrà unitamente al merito, sulla scorta dell'interpretazione ermeneutica fornita dal medesimo giudice di legittimità – secondo cui spetta alla S.C. adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento (Cass. n. 7248/2009, n. 3341/2009, n. 17584/2005 e n. 3738/2004) – qualora l'esito del giudizio di cassazione comporti l'accoglimento del ricorso (spettando, in caso di rigetto, alla medesima S.C. provvedere alla liquidazione del p.s.S.), tenuto altresì conto della considerazione per la quale il tribunale decide sulla sospensiva solo sulla base del *periculum in mora*.

A) TABELLA LIQUIDAZIONI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Rigetto impugnazione ex art. 702 bis	600,00
Accoglimento impugnazione ex art. 702 bis	800,00
(casi speciali, 702 bis monocratico)	
Altri procedimenti accoglimento	Tra i 900,00 e gli 800,00
Altri procedimenti rigetto	600,00
Convalida trattenimento D. L.vo 286/98 (non necessaria ammissione al patrocinio a spese dello Stato)	Onorario avvocato d'ufficio: 200 Onorario interprete: 80,00
Accoglimento impugnazione ex art. 35, d.lgs. 25/2008	Status 900,00 Sussidiaria 850,00 Umanitaria 800,00
Rigetto impugnazione ex art. 35, d.lgs. 25/2008	600,00
Sospensione dell'esecuzione ex 373 c.p.c. per pendenza procedimento Cassazione	Non luogo a provvedere (liquid. unitamente al merito)
Mancata comparizione ricorrente in udienza	Decurtazione della somma di 100,00 da liquidazione totale Decurtazione della somma di 250,00 da liquidazione totale

In caso di mancanza dell'intera fase decisionale (mancata comparizione udienza di discussione)	
Cessata materia del contendere/ rinuncia	350,00
Incompatibilità o inammissibilità per tardività del ricorso Mancata prova relata notifica del ricorso	REVOCA del beneficio
In tutti i casi in cui l'istanza di ammissione è successiva all'iscrizione al ruolo	Decurtazione della somma di 250,00 da liquidazione totale
Spese giudizio a seguito di riassunzione della Cassazione	1.000,00
Giudizio di rinvio Cassazione	Accoglimento 600,00 Rigetto 500,00

B) TABELLA LIQUIDAZIONI PERSONE, FAMIGLIA E MINORI

I parametri che seguono configurano delle previsioni dettate con riferimento a procedimenti contraddistinti da una contenuta complessità rispetto ai profili fattuali e giuridici in contestazione, sicché potranno essere derogati in ragione delle particolarità del caso concreto.

Le spese generali saranno sempre liquidate in misura del 15% dei compensi

PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO				
	Se vi sia un difensore per ciascuna parte, e una sola sia ammessa al patrocinio	Se le parti sono difese da un solo difensore, ed entrambe siano ammesse al patrocinio	Se le parti sono difese da un solo difensore, ed una sola sia ammessa al patrocinio	Se vi sia un difensore per ciascuna parte, ed entrambe siano ammesse al patrocinio, a ciascun difensore sarà liquidato
Senza figli	800	1000	500	600 - 800
Con figli	1000	1200	600	800-1000

Se il procedimento viene abbandonato dopo la proposizione del ricorso, verrà liquidata la metà degli importi innanzi indicati

Per i procedimenti contestuali di separazione e divorzio, tanto consensuali che giudiziali, verrà applicata una maggiorazione del compenso liquidato fra il 30 ed il 50 %

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO

(separazioni, divorzi, scioglimento unione civile, regolamentazione della responsabilità genitoriale)

La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività effettivamente svolta, considerando che il minimo è:

Senza istruttoria	1500
Con istruttoria breve	2000
Con istruttoria articolata	2500

PROCEDIMENTI CONSENSUALIZZATI ALLA PRIMA UDIENZA

Senza memorie ex art. 473 bis.17	1100
Con memorie ex art. 473 bis.17	1300

PROCEDIMENTI CONSENSUALIZZATI DOPO L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA

Con istruttoria breve	2100
Con istruttoria articolata	3000

PROCEDIMENTI CONTUMACIALI

Senza istruttoria	900
Con istruttoria	1300

Per i procedimenti contestuali di separazione e divorzio, tanto consensuali che giudiziali, verrà applicata una maggiorazione del compenso liquidato fra il 30 ed il 50 %

Per i sub procedimenti ex art. 473bis n. 15, n. 39, n. 69 si applicherà un aumento fra il 20 ed il 30%.

ALTRI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI E PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO

**(procedimenti di revisione, procedimenti di attuazione,
procedimenti ex art 316 e 316 bis c.c., ordini di protezione)**

La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività effettivamente svolta,
considerando che il minimo è:

Senza istruttoria	1000
Con istruttoria breve	1500
Con istruttoria articolata	2000

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

(giudizi ex art. 330-333 ex art. 473 bis.11 cpc, procedimenti di adottabilità, procedimenti ex art. 317 bis cc, ex art. 473 bis. 39 cpc, e procedimenti per sottrazione internazionale)

La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e della complessità dell'attività effettivamente svolta dal difensore. Il compenso minimo è

**Con istruttoria
breve**

da 1.500 a 2.000

**Con istruttoria
articolata**

da 2.000 a 2.500

Si specifica che deve ritenersi istruttoria articolata quella in cui il difensore è comparso a più di tre udienze di trattazione in presenza o cartolare.

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

ex art. 330, 333, 336 c.c. (in fase di esaurimento)

E PROCEDIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA (art. 25 R.D. n. 1404/1934)

La liquidazione andrà effettuata tenendo conto dell'attività effettivamente svolta dal difensore e della durata del procedimento

da 700 a 1.400

PROCEDIMENTI ex art. 403 c.c. DINANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

e altri sub procedimenti cautelari ex art. 473 bis n. 15 (indifferibili), bis n. 69 (ordine di protezione)

Si procederà alla liquidazione unitamente alla fase di merito e si applicherà su quanto dovuto per quest'ultima fase un aumento fra il 20 % ed il 30%

Se la difesa ha assistito solo nella fase cautelare, tenuto conto della breve durata dell'incarico

750

In questi casi alla liquidazione procederà il giudice minorile se il fascicolo è ancora nella sua disponibilità; se c'è stata una pronuncia di incompetenza funzionale la richiesta verrà trasmesso al giudice competente.

C) STANDARD PARAMETRI CONTROVERSIE CIVILI

VALORE	da 0,01 a 1.100,00	da 1.100,01 a 5.200,00	da 5.200,01 a 26.000,00	da 26.000,01 a 52.000,00	da 52.000,00 a 260.000,00	da 260.000,01 a 520.000,00
FASE DI STUDIO	S: 33,00 M: 65,50 C: 98,50	S: 106,50 M: 212,50 C: 319,00	S: 230,00 M: 459,50 C: 689,50	S: 425,50 M: 850,50 C: 1276,00	S: 638,00 M: 1276,00 C: 1914,00	S: 886,00 M: 1772,00 C: 2658,00
FASE INTRODUTTIVA	S: 33,00 M: 65,50 C: 197,00	S: 106,50 M: 212,50 C: 319,00	S: 194,50 M: 388,50 C: 583,00	S: 301,00 M: 602,00 C: 903,00	S: 407,00 M: 814,00 C: 1221,00	S: 584,50 M: 1169,00 C: 1753,50
FASE ISTRUTTORIA/ TRATTAZIONE	S: 50,00 M: 100,00 C: 150,00	S: 213,00 M: 425,50 C: 638,50	S: 420,00 M: 840,00 C: 1260,00	S: 451,50 M: 903,00 C: 1354,50	S: 1417,50 M: 2835,00 C: 4252,50	S: 2603,00 M: 5205,50 C: 7808,50
FASE DECISIONALE	S: 50,00 M: 100,00 C: 150,00	S: 213,00 M: 425,50 C: 638,50	S: 425,50 M: 850,50 C: 1276,00	S: 726,50 M: 1452,50 C: 2179,00	S: 1063,50 M: 2261,50 C: 3190,00	S: 1541,00 M: 3082,00 C: 4623,00
TOTALE	S: 166,00 M: 331,00 C: 595,50	S: 639,00 M: 1276,00 C: 1915,00	S: 1270,00 M: 2538,50 C: 3808,50	S: 1904,50 M: 3808,00 C: 5712,50	S: 3526,00 M: 7051,50 C: 10577,50	S: 5614,50 M: 11228,50 C: 16843,00

S: semplice M: media C: complessa

PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

VALORE	da 0,01 a 1.100,00	da 1.100,01 a 5.200,00	da 5.200,01 a 26.000,00	da 26.000,01 a 52.000,00	da 52.000,00 a 260.000,00	da 260.000,01 a 520.000,00
INTERO PROCEDIMENTO	203,50	596,75	969,25	1672,00	2362,75	3243,75

D) STANDARD PARAMETRI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

CAUSE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

VALORE	da 0,01 a 1.100,00	da 1.100,01 a 5.200,00	da 5.200,01 a 26.000,00	da 26.000,01 a 52.000,00	da 52.000,00 a 260.000,00	da 260.000,01 520.000,00
FASE DI STUDIO	S: 52,50 M: 105,00 C: 210,00	S: 222,00 M: 444,00 C: 888,00	S: 455,50 M: 911,00 C: 1822,00	S: 811,25 M: 1622,50 C: 3245,00	S: 1190,75 M: 2381,50 C: 4763,00	S: 1667,00 M: 3334,00 C: 6668,00
FASE INTRODUTTIVA	S: 31,50 M: 63,00 C: 126,00	S: 106,25 M: 212,50 C: 425,00	S: 194,25 M: 388,50 C: 777,00	S: 300,50 M: 601,00 C: 1202,00	S: 425,25 M: 850,50 C: 1701,00	S: 584,00 M: 1168,00 C: 2336,00
FASE ISTRUTTORIA/ TRATTAZIONE	S: 31,50 M: 63,00 C: 126,00	S: 141,75 M: 283,50 C: 567,00	S: 293,00 M: 586,00 C: 1172,00	S: 470,00 M: 940,00 C: 1880,00	S: 669,50 M: 1339,00 C: 2678,00	S: 905,75 M: 1811,50 C: 3623,00
FASE DECISIONALE	S: 44,50 M: 89,50 C: 179,00	S: 186,50 M: 373,00 C: 746,00	S: 404,25 M: 808,50 C: 1617,00	S: 732,50 M: 1465,00 C: 2930,00	S: 1063,25 M: 2126,50 C: 4253,00	S: 1572,50 M: 3145,00 C: 6290,00
TOTALE	S: 160,00 M: 320,50 C: 641,00	S: 656,75 M: 1313,00 C: 2626,00	S: 1347,00 M: 2694,00 C: 5388,00	S: 2314,25 M: 4628,50 C: 9257,00	S: 3348,75 M: 6697,50 C: 13395,00	S: 4728,75 M: 9458,50 C: 18917,00

S: semplice M: media C: complessa

CAUSE IN MATERIA DI PREVIDENZA

VALORE	da 0,01 a 1.100,00	da 1.100,01 a 5.200,00	da 5.200,01 a 26.000,00	da 26.000,01 a 52.000,00	da 52.000,00 a 260.000,00	da 260.000,01 520.000,00
FASE DI STUDIO	S: 32,75 M: 65,50 C: 131,00	S: 106,25 M: 212,50 C: 425,00	S: 232,25 M: 464,50 C: 929,00	S: 425,25 M: 850,50 C: 1701,00	S: 638,00 M: 1276,00 C: 2552,00	S: 886,00 M: 1772,00 C: 3544,00
FASE INTRODUTTIV A	S: 30,25 M: 60,50 C: 121,00	S: 106,25 M: 212,50 C: 425,00	S: 194,25 M: 388,50 C: 777,00	S: 301,00 M: 602,00 C: 1204,00	S: 425,25 M: 850,50 C: 1701,00	S: 584,00 M: 1168,00 C: 2336,00
FASE ISTRUTTORIA/ TRATTAZIONE	S: 44,75 M: 89,50 C: 179,00	S: 212,75 M: 425,50 C: 851,00	S: 416,00 M: 832,00 C: 1664,00	S: 673,25 M: 1346,50 C: 2693,00	S: 956,75 M: 1913,50 C: 3827,00	S: 1292,75 M: 2585,50 C: 5171,00
FASE DECISIONALE	S: 61,75 M: 123,50 C: 247,00	S: 229,75 M: 459,50 C: 919,00	S: 505,25 M: 1010,50 C: 2021,00	S: 918,75 M: 1837,50 C: 3675,00	S: 1037,00 M: 2074,00 C: 4148,00	S: 1966,25 M: 3932,50 C: 7865,00
TOTALE	S: 169,50 M: 339,00 C: 678,00	S: 655,00 M: 1310,00 C: 2620,00	S: 1347,75 M: 2695,50 C: 5391,00	S: 2318,25 M: 4636,50 C: 9273,00	S: 3057,00 M: 6114,00 C: 12228,00	S: 4729,00 M: 9458,00 C: 18916,00

PROCEDIMENTI ATP

La liquidazione andrà effettuata tenendo conto della complessità dell'attività effettivamente svolta, tenuto conto che in un procedimento di ordinaria difficoltà l'importo liquidato è pari a

850

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo si adopereranno per assicurarne l'effettiva ed uniforme applicazione, che si riservano di verificare con cadenza annuale, attraverso la convocazione di un gruppo ristretto di osservatori formato dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce o dai loro rispettivi delegati.

Lecce, 12 giugno 2024

La Commissione redigente

dott.ssa Caterina Stasi
(Magistrato I sezione civile del Tribunale di Lecce)

dott.ssa Francesca Caputo
(Magistrato II sezione civile del Tribunale di Lecce)

dott.ssa Caterina Mainolfi
(Presidente sezione lavoro del Tribunale di Lecce)

dott.ssa Ida Cubicciotti
(Magistrato Tribunale per i Minorenni di Lecce)

avv. Rita Perchiazzi
(Coordinatrice Commissione PSS COA Lecce
e Coordinatrice Osservatorio Famiglia e Minori COA Lecce)

avv. Salvatore Corrado
(Coordinatore Osservatorio Civile COA Lecce)

avv. Cristian Primiceri
(Coordinatore Osservatorio Lavoro COA Lecce)

dott.ssa Annarita Pasca
Presidente del Tribunale di Lecce

dott.ssa Bombina Santella
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce

prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce